

C.T. Reg. Roma 10.9.2015 n. 4721/29/15

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13.11.14 a U. G. e il 14.11.14 a Roma Capitale, Equitalia Sud S.p.A. ha presentato appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 8105/7/2014, depositata il 14.4.14, che ha accolto il ricorso presentato dal G. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720109194500264, di € 1.284,36, notificata l'8.7.11, emessa da Equitalia Sud S.p.A. in relazione al pagamento al Comune di Roma della TOSAP per l'anno 1995 ed al Comune di Pienza della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2001.

L'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito d'imposta, in ragione del tempo intercorso dalla notifica della cartella di pagamento, regolarmente effettuata il 26.1.06, computandolo in 5 anni, anziché in 10, come dovuto trattandosi di cartella esattoriale non opposta e, come tale, assimilabile a sentenza passata in giudicato.

Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituito il G. eccependo l'inammissibilità della proposizione, per la prima volta in appello, dell'eccezione di prescrizione decennale del credito di cui alla cartella di pagamento, nonché l'infondatezza della pretesa della controparte, in ragione della mancata notifica dell'atto (o comunque della prova dell'avvenuta notificazione) alla parte e dell'applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale.

Ha quindi chiesto, in via principale, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso, con vittoria di spese del grado.

Roma Capitale non si è costituita.

Motivi della decisione

L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa del G. sotto il profilo che l'atto sarebbe basato su una nuova eccezione non rilevabile d'ufficio, come tale non proponibile per la prima volta nel grado di giudizio, è infondata.

Nel diritto processuale, l'eccezione è un fatto giuridico che estingue, modifica o impedisce l'efficacia dei fatti su cui si fonda la domanda della controparte.

In effetti, è stato il contribuente ad eccepire, nel ricorso di primo grado la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore per decorso del termine quinquennale dalla dedotta notificazione della cartella esattoriale.

La contestazione del termine applicabile alla fattispecie - decennale, anziché quinquennale - costituisce una mera difesa, proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, peraltro già appartenente al tema del decidere del precedente grado di giudizio.

Ciò premesso, in ordine di priorità logico-giuridica, deve essere esaminata la questione dell'inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale, sollevata

dal G. in ragione della dedotta impossibilità per gli agenti della riscossione di avvalersi, per eseguire la notifica di atti al contribuente, del servizio postale.

Premesso che l'eccezione, ove fondata, integrerebbe al più un motivo di nullità, si reputa sufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui "l'» tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere)" (cfr. Cass. n. 16949/14, che ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l'amministrazione postale, alla quale l'esattore si era rivolto, mentre nella specie il plico è stato consegnato senz'altro dal servizio postale).

E', invece, fondata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'amministrazione.

La cartella di pagamento è stata, infatti, notificata al contribuente il 20.1.06, mentre l'intimazione di pagamento oggetto di ricorso è stata notificata solo l'8.7.11, dunque oltre il termine quinquennale di prescrizione.

In tal senso è concorde la giurisprudenza di legittimità, che ritiene applicabile il termine decennale solo quando la pretesa erariale si fonda su una sentenza passata in giudicato, perché in tal caso la cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito definitivamente accertato all'esito di un contenzioso, ha come titolo la sentenza (cfr. Cass. n. 8380/13 e, da ultimo, Cass. n. 16354/14) e non un atto amministrativo, per quanto non più contestabile in sede amministrativa.

In assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio considerato, conformemente alla sentenza di primo grado, deve dichiararsi la prescrizione del credito, con conseguente rigetto dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante alle spese processuali, che liquida in complessivi € 500 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.